

Legge regionale 21 ottobre 1986 , n. 41 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

**Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.**

**Art. 44**

*Infrazioni e sanzioni amministrative pecuniarie(1)(2)*

Nei casi di violazione delle norme contenute nel presente articolo, si applicano sanzioni amministrative pecuniarie da lire 250.000 a lire 1.500.000.

Costituiscono comunque infrazione alle norme che disciplinano i servizi pubblici di trasporto locale, ove non preventivamente autorizzati dall' Ente concedente:

- a)** variazione dei percorsi di esercizio concessi;
- b)** variazione degli orari di esercizio concessi;
- c)** inosservanza delle prescrizioni di esercizio;
- d)** mancato pagamento della tassa di concessione regionale.

Costituiscono infrazione grave alle norme che disciplinano i servizi pubblici di trasporto locale:

- e)** variazione o mancata applicazione delle tariffe fissate dall' Amministrazione regionale;
- f)** contestuale violazione plurima delle infrazioni di cui ai commi precedenti, o recidiva specifica in ciascuna di esse;
- g)** soppressione, non notificata, in tutto o in parte, di linee o corse, previste nelle concessioni di esercizio;
- h)** infrazioni a prescrizioni o norme di sicurezza, sia sotto il profilo tecnico che assicurativo;
- i)** impiego di personale addetto al movimento inidoneo o privo di legittimazione;

**l)** distrazione di materiale rotabile priva di autorizzazione.

Le fattispecie sanzionabili ai sensi delle precedenti lettere da a) a d) sono punite con la sanzione pecuniaria da un minimo di lire 250.000 ad un massimo di lire 750.000.

Le fattispecie sanzionabili ai sensi delle precedenti lettere da e) a l) sono punite - fatta salva ogni altra conseguenza amministrativa o penale - da un minimo di lire 750.000 ad un massimo di lire 1.500.000.

Note:

**1** Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.

**2** Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all'inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.